Conversione in legge del decreto legge 145/2013 su Piano Destinazione Italia

21 Febbraio 2014

Dovrebbe essere convertito in legge entro oggi il **decreto legge 145/2013 su Piano Destinazione Italia,** opere pubbliche ed Expo 2015.

Per quanto riguarda la disciplina dei lavori pubblici, è stata riformulata la disposizione del testo che modifica l'art. 118 del Decreto Legislativo 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) consentendo alla stazione appaltante di provvedere, per i contratti in corso, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al **pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista** dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

In primo luogo vengono modificate le condizioni in presenza delle quali viene concessa tale facoltà: non più "condizioni di particolare urgenza inerenti al completamento dell'esecuzione del contratto" bensì nei casi di **crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario**, comprovata da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, sempre accertati dalla stazione appaltante.

Possono beneficiare del pagamento diretto – che ora può avvenire solo dopo aver sentito l'affidatario – anche le mandanti e le società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori.

Anche con riguardo al pagamento diretto – previsto dal testo – in pendenza della procedura di concordato preventivo (con continuità aziendale come precisato in corso d'esame) viene ampliato il novero dei soggetti a cui la stazione appaltante può pagare le prestazioni eseguite e viene specificato che i pagamenti devono avvenire secondo le determinazioni del Tribunale competente.

Viene inoltre previsto che **la stazione appaltante, nei casi di crisi di liquidità e concordato preventivo con continuità aziendale, deve pubblicare nel proprio sito istituzionale le somme liquidate con l'indicazione dei relativi beneficiari.**

Viene infine integrata la disciplina del concordato con continuità aziendale, inserendo la previsione secondo cui la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal Tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato.

Per quanto riguarda gli **accordi di programma per le le attività di bonifica dei siti di interesse nazionale**, viene precisato che alle società in house vengono affidate la progettazione, il coordinamento e il monitoraggio dei progetti di bonifica (e non più la generica attuazione dei progetti come indicava la prima versione del provvedimento).

Nel caso di interventi di bonifica ad iniziativa pubblica, le società in house devono attivare procedure ad evidenza pubblica per l'attuazione degli interventi, ferma restando la possibilità di gestione in house come disciplinata dalla normativa europea.

Sempre in tema di bonifiche dei SIN, il provvedimento modifica gli allegati del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente) per escludere dal novero delle opere sottoposte a valutazione ambientale di competenza dello Stato e delle Regioni, quelle di confinamento fisico finalizzati alla messa in sicurezza dei siti inquinati.

Per quanto riguarda, infine, la compensazione dei crediti, il provvedimento affida ad un decreto interministeriale il compito di definire le modalità per la compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali a favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.